

**NOTE E DOTTRINA**

## **Autoveicoli, trasferimento di proprietà ed omessa trascrizione nel pubblico registro automobilistico: l'ormai esanime escamotage della dichiarazione di perdita di possesso.**

Fonte: **Giur. merito, fasc.6, 1999, pag. 1001**

Nota a: **Giudice di pace Ancona, 14 settembre 1998**

Autori: **Gianluca Sposito**

1. Trasferimento di proprietà di autoveicolo ed obbligo di trascrizione (1). - Il caso affrontato dalla decisione in commento afferisce ad un problema piuttosto ricorrente nella pratica dei negozi traslativi di autoveicoli, così sintetizzabile: un privato conferisce ad un concessionario auto un mandato a vendere la propria autovettura. Successivamente, quest'ultima viene venduta ad altro soggetto, con conseguente dichiarazione unilaterale di vendita, regolarmente autenticata da notaio, da parte del primo proprietario (ai sensi dell'art. 13 comma 5 r.d. 29 luglio 1927, n. 1814); segue la consegna del veicolo e dei documenti relativi. L'acquirente, tuttavia, non provvede alla trascrizione, sicché il venditore, secondo le risultanze del pubblico registro automobilistico, continua ad essere intestatario dell'autovettura: difatti, l'alienante riceve notifica di verbali per pagamento tasse automobilistiche.

Si deve anzitutto osservare che il contratto di vendita di autoveicoli, al pari del contratto di vendita di altri beni mobili, è atto a forma libera, e quindi può essere concluso anche verbalmente: la giurisprudenza, infatti, riporta il perfezionamento della vendita di autoveicolo al semplice consenso orale (2).

La forma scritta è tuttavia necessaria ai fini della trascrizione al pubblico registro

automobilistico, sicché nel caso di stipulazione verbale occorre documentare per iscritto la conclusione del contratto: l'art. 13 comma 5 r.d. n. 1814, cit., prevede a tale scopo una dichiarazione unilaterale di vendita resa dall'alienante ed autenticata da un notaio (3).

La trascrizione o la registrazione dei titoli di acquisto dei diritti sugli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico è però prescritta non come requisito di validità o di efficacia dei negozi relativi ma quale strumento legale di pubblicità per la risoluzione dei conflitti tra gli acquirenti del medesimo diritto sulla autovettura (4): essa costituisce, in mancanza di prova contraria, una valida fonte di convincimento per il giudice sulla circostanza che il veicolo appartenga effettivamente alla persona cui è intestata (5).

Sotto il profilo amministrativo esiste un vero e proprio obbligo di procedere al compimento delle formalità pubblicitarie, pena una sanzione amministrativa pecuniaria. Tale obbligo è posto in capo agli "interessati" dal d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e alla "parte interessata" dal d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

L'acquirente ha senz'altro un interesse primario a che la trascrizione venga effettuata tempestivamente; ma anche il venditore ha un rilevante interesse alla trascrizione: infatti, una volta trasferita la proprietà dell'autoveicolo e avvenuta la consegna, all'alienante preme liberarsi il più presto possibile della titolarità formale del bene quale risulta dal pubblico registro automobilistico, per non essere più considerato -dai terzi (danneggiati a causa di sinistri provocati dal veicolo), dal fisco (per mancato pagamento della c.d. "tassa di possesso") e dalle autorità amministrative (per mancato pagamento del premio annuale di assicurazione obbligatoria) - quale proprietario del bene.

Certo, egli potrà pur sempre provare con altri mezzi - presunzioni comprese - di non essere più proprietario del veicolo, ma correrà il serio rischio di dover affrontare onerose spese processuali (6).

Sul versante della titolarità dell'obbligo ampio è il dibattito. Si sostiene, argomentando dall'art. 94 cod. strada, un onere a carico dell'acquirente (7); ma vi è anche chi ritiene che tra le parti l'onere ricade su chi contrattualmente se ne assume l'incarico (8).

Tale assunzione, oltre che esplicita, può peraltro essere implicita. Il caso emblematico in questo senso è costituito dall'ottemperanza da parte del venditore all'obbligo di cui all'art. 1477 c.c. (consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta): difatti, solo chi ha i documenti (carta di circolazione e foglio complementare, oggi titolo di proprietà) è in grado di richiedere la trascrizione (ed il venditore, in questa ipotesi, non è più nella condizione materiale per provvedervi) (9).

2. Omessa trascrizione e sue conseguenze. - Se, relativamente alla sanzione di cui all'art. 94 cod. strada, la giurisprudenza ritiene passibili di sanzione - se trovati dagli agenti verbalizzanti in situazione irregolare - sia l'alienante che l'acquirente (10), rimane ferma la prevalenza dell'effettiva proprietà del veicolo rispetto alle risultanze del pubblico registro automobilistico sia per quanto riguarda la responsabilità civile (11), sia riguardo alla responsabilità per infrazioni alle norme stradali (12).

Più complessa è invece la configurazione del rapporto tra intestatario e proprietario relativamente alla tassa di possesso, al cui pagamento è obbligato (ex l. 28 febbraio 1983, n. 53) colui che alla scadenza del termine ultimo per il pagamento risulti intestatario al pubblico registro automobilistico.

Dopo le numerose e diverse prospettazioni di una giurisprudenza fortemente oscillante (13), gli interventi della Suprema Corte (14) e della Corte costituzionale (15) hanno fatto luce sui diversi aspetti della questione.

Si è in particolare sostenuto che debitore tributario è colui che, alla data di scadenza del termine utile per il pagamento del tributo, risulta proprietario dal pubblico registro automobilistico; si tratta, però, di una presunzione che opera nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ma che non modifica il regime di circolazione giuridica dei veicoli, onde non vale ad evitare che l'onere economico del tributo ricada su colui che, in base a tale regime di circolazione, è l'effettivo proprietario del veicolo nel periodo di tempo al quale il debito tributario si riferisce (16).

In buona sostanza, si è proceduto con l'individuazione di una distinzione concettuale tra l'onere economico (proprietario effettivo) ed il soggetto passivo (intestatario al pubblico registro automobilistico) del tributo in discorso, con

eventuale rivalsa da parte del primo nei confronti del secondo per quanto pagato (17).

Conseguentemente, ogni sentenza che stabilisse giudizialmente l'avvenuto trasferimento di proprietà poteva avere efficacia ex tunc, ma solo tra le parti in giudizio - determinando l'inizio del periodo per il quale l'intestatario poteva rivalersi verso il proprietario per le somme pagate o da pagare - e non verso l'amministrazione finanziaria (18).

3. L'escamotage della dichiarazione di "perdita di possesso" dell'autoveicolo e la svolta della giurisprudenza di merito. - Va tuttavia rilevato come, sulla base del disposto dell'art. 5 commi 31 e 32 l. n. 53 del 1983 (l'obbligo tributario cessa se la perdita di possesso dipende da forza maggiore, da fatto del terzo o da indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità), fosse invalsa una prassi consistente nel ricomprendere nella espressione "perdita di possesso" persino il caso di omessa o tardiva trascrizione nel pubblico registro automobilistico del normale trasferimento di proprietà del veicolo.

Difatti, il venditore di un veicolo, il cui trasferimento di proprietà non era stato tempestivamente trascritto nel pubblico registro automobilistico (il ritardo - oltre i sessanta giorni - della trascrizione quadruplica la relativa tassa), si rivolgeva al giudice conciliatore per ottenere una pronuncia che "certificasse" l'avvenuto passaggio di proprietà del veicolo e la data effettiva del negozio di compravendita fra le due parti, nonché ordinasse la trascrizione al pubblico registro automobilistico (19).

In particolare, si affermava - concordemente (20) - la competenza del conciliatore in ordine all'accertamento della perdita di possesso ed anche l'ammissibilità di una condanna del pubblico registro automobilistico all'annotazione della medesima.

Siffatto "ordine di trascrizione" - seppure illegittimo per difetto di giurisdizione (21) ed irrituale rispetto a quanto previsto dall'art. 40 del regolamento del pubblico registro automobilistico (22) - finiva per rappresentare un comodo escamotage per evitare il pagamento di sovrattasse per la trascrizione di quegli stessi atti che - come anche nel caso oggetto della pronuncia che si annota - erano stati presentati al giudice quali fonti di prova.

Qualche giudice si è addirittura spinto fino a ritenersi competente anche a dichiarare, a favore dell'attore, "la non tenuta al versamento" della tassa automobilistica relativa all'autoveicolo, a decorrere dal momento dell'alienazione (23).

La giurisprudenza di merito ha opportunamente - anche se solo recentemente - dato avvio ad un nuovo corso, nel cui solco si inserisce anche la sentenza che qui si annota.

Siffatto orientamento (24) - tenuto ovviamente conto delle suesposte considerazioni della Suprema Corte e della Consulta - ha rilevato come sia lo stesso quadro normativo ad offrire strumenti, nel caso di specie, alternativi al ricorso all'autorità giudiziaria. Anzitutto, il d.m. 2 ottobre 1992, n. 514 (25), all'art. 6, ha stabilito che "il venditore rimasto intestatario nel pubblico registro automobilistico può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta corredata del prescritto titolo di vendita deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 l. 4 gennaio 1968, n. 15".

In base alla circ. Ministero delle finanze 9 dicembre 1995, n. 204/E (26), è poi possibile richiedere direttamente al pubblico registro automobilistico, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'annotazione della perdita di possesso, sia per i casi di furto che di cessione o vendita a persona di cui non è possibile indicare le generalità.

Esistono, dunque, precise ed efficaci procedure idonee alla trascrizione al pubblico registro automobilistico (27), che evitano il ricorso alle già affaticate autorità giudiziarie ed all'instaurazione di giudizi lunghi ed onerosi anche per l'erario.

Non sussiste, pertanto, l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. allorché la domanda giudiziale sia unicamente volta a far risultare il trasferimento di proprietà, avvenuto in una certa data, a favore di un soggetto (determinato o indeterminabile), o la perdita di possesso del veicolo.

L'interesse ad agire si concretizza, infatti, nell'esigenza di colui che propone la

domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice.

Viceversa, nel caso in esame, l'attore ha titolo, sulla base degli stessi documenti prodotti in giudizio, per ottenere la trascrizione al pubblico registro automobilistico della perdita di possesso di autoveicolo e, dunque, non può conseguire la pronuncia dell'autorità giudiziaria per carenza di interesse.

L'estensore del provvedimento annotato, partendo da lineari considerazioni giuridiche di base (relativamente ai concetti di trascrizione e di possesso), perviene altresì alla considerazione che non esiste, del resto, norma alcuna che "imponga l'onere di chiedere ed il diritto di ottenere la trascrizione al pubblico registro automobilistico della perdita di possesso di autoveicolo meramente considerata, quando non sia conseguente al trasferimento del diritto reale sottostante".

**Note:**

(1) Sulla trascrizione in generale, v. De Lise, *Trascrizione*, I) In generale, in *Enc. giur.*, XXXI, 1989. Sul pubblico registro automobilistico v. Colacito, *Registro automobilistico (PRA)* I) Diritto amministrativo, ivi, XXVI, 1989; Marmocchi, *La circolazione giuridica degli autoveicoli*, Padova, 1991; Molfese, *Il pubblico registro automobilistico sotto l'aspetto pratico, dottrinario, giurisprudenziale*, in *Riv. circ. trasp.*, 1995, suppl. 415; Protetti, *Il Pubblico Registro Automobilistico*, Napoli, 1984. Sulla vendita di autoveicolo e conseguente trascrizione al p.r.a., v. Alibrandi, *L'art. 2671 del codice civile e le trascrizioni nel p.r.a.*, in *Arch. circ.*, 1990, 737 ss.; Bianco, *Vendita di autoveicolo ed accertamento della proprietà*, in questa *Rivista*, 1991, I, 1087 ss.; Bozza, *Accertamento della proprietà di autoveicolo non iscritto al P.R.A.*, in *Fallimento*, 1993, 218 ss.; De Bonis, *Veicoli. Trasferimento di proprietà. Perdita di possesso*, in *Riv. circ. trasp.*, 1996, 1009 ss.; Fucas, *Sull'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà in base a contratto*, in *Riv. giur. sarda*, 1992, 671 ss.; Molfese, *La circolazione giuridica degli autoveicoli*, Padova, 1991; Id., *La proprietà e le esecuzioni riguardanti gli autoveicoli nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1997; Sala, *La trascrizione nel P.R.A. tra onere legale e obbligo convenzionale*, in *Contratti*, 1993, 321 ss.; Santarsiere, *Vendita di autoveicolo e trascrizione. Formalità. Pronuncia ultra petizione*, in *Nuovo dir.*, 1996, 1162 ss.; Sapia, *Trascrizione al P.r.a. Consenso del venditore e cancellazione del trasferimento*, in *Riv. circ.*

trasp., 1997, 364 ss.; Scalini, Gli autoveicoli, Milano, 1994; Zuddas, Vendita di autoveicoli, omessa pubblicità e intervento del giudice, in *Rass. giur. umbra*, 1994, 883 ss. Sull'obbligo del conservatore di trascrivere e sulla sua responsabilità, v. Furcas, Un'anomala applicazione del reclamo al presidente del tribunale di cui all'art. 40 r.d. 29 luglio 1927 n. 1814, in *Riv. giur. sarda*, 1992, 689 ss.; Molfese e Misri, Capacità processuale del Pubblico registro automobilistico. Risarcimento del danno, in *Riv. circ. trasp.*, 1996, 153 ss.; Santarsiere, Vendita di autoveicolo per mandato. Omessa trascrizione. Danni e responsabilità, in *Arch. giur. circ.*, 1997, 165 ss.; Toscano, Ordine al conservatore del P.R.A. di trascrivere la sentenza dichiarativa dell'avvenuto trasferimento di un autoveicolo, in *Riv. circ. trasp.*, 1992, 328 ss.; Urso, Sull'ordine al Conservatore del Pubblico registro Automobilistico di trascrivere sentenze d'ufficio, in *Nuovo dir.*, 1993, 391 ss. Sulla omessa trascrizione al p.r.a. e sulla debenza delle tasse automobilistiche, v. Apicella, Perdita di possesso di autoveicolo e pagamento della tassa automobilistica, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2660 ss.; La Medica, Registro automobilistico (P.R.A.), II) Diritto tributario, in *Enc. giur.*, XXVI, 1989; Pasquale, Tasse automobilistiche: la perseguibilità del proprietario non risultante nel P.R.A. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 164/93, in *Tributi*, 1994, 154 ss.; Voglino, Ancora sul preposto della c.d. "tassa automobilistica" sui veicoli e natanti iscritti nei pubblici registri, in *Boll. tribut.*, 1995, 375 ss. Sulla omessa trascrizione al p.r.a. e sulla responsabilità per le infrazioni stradali, v. Furcas, In tema di alienazione di autoveicolo e responsabilità dell'alienante per le infrazioni stradali, in *Riv. giur. sarda*, 1993, 731 ss.; Molinari, Contravvenzione stradale notificata all'apparente proprietario di veicolo: non tutto è perduto in caso di omessa trascrizione al P.R.A. dell'atto di vendita, in *Foro pad.*, 1991, I, 234 ss.

(2) Cfr. Trib. Milano 17 aprile 1989, in questa Rivista, 1991, 1085 ss., con nota di Bianco, op. cit.

(3) Strumento che costituirebbe una ipotesi di ripetizione del negozio giuridico a fini di pubblicità: cfr. Marmocchi, La dichiarazione di vendita dell'autoveicolo, in *Riv. not.*, 1982, 983 ss.; Sapia, op. cit., 365.

(4) Cfr. Cass. 7 dicembre 1976, n. 4563, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, 1889 ss.

(5) Cfr. Cass. 26 febbraio 1965, n. 241, in *Arch. circ.*, 1965, 816 ss. Al di fuori del caso del conflitto, la trascrizione determina, dunque, una semplice praesumptio hominis, che può essere vinta con ogni mezzo di prova idoneo, addirittura senza le limitazioni della prova testimoniale: cfr. Cass. 16 dicembre 1971, n. 3681, in *Riv. circ. trasp.*, 1974, 260 ss.

- (6) Cfr. Sala, op. cit., 324; Molinari, op. cit., 326. In giurisprudenza, v. Giud. pace Augusta 21 gennaio 1998, in questa Rivista, fasc. n. 2, 263.
- (7) Cfr. Molfese, Trasferimento di proprietà degli autoveicoli e di residenza dell'intestatario, in Riv. circ. trasp., 1995, 524; Giud. conciliatore Roma 21 aprile 1994, in Temi rom., 1995, 126 ss.
- (8) Cfr. Giud. pace Roma, sez. I, 14-16 ottobre 1996, n. 3994, in Riv. circ. trasp., 1996, 1008 s.; Giud. pace Roma, sez. I, 17-18 ottobre 1996, n. 3998, ivi, 1996, 1009, entrambe con nota di De Bonis, loc. cit.
- (9) Cfr. Sala, op. cit., 325 ss.; De Bonis, op. cit., 1011 ss.
- (10) Cfr. Cass. 18 gennaio 1967, n. 78, Tramontano, in Giust. pen., 1967, II, 929 ss.
- (11) Cfr. Cass. 28 gennaio 1984, n. 698, in Arch. circ., 1984, 289 ss.; Apicella, op. cit., 2668 s.
- (12) La Suprema Corte ha difatti affermato la piena opponibilità degli atti traslativi della proprietà di un autoveicolo risultanti da una attestazione notarile, ancorché non trascritti nel p.r.a.: cfr. Cass. 10 maggio 1991, n. 5235, in Foro it., 1992, I, 128 ss.; Cass. 27 maggio 1994, n. 5229, in Arch. circ., 1994, 1053 ss.
- (13) Si è infatti affermata la debenza della tassa di possesso sia del proprietario effettivo (cfr. Giud. conciliatore Roma 16 febbraio 1990, in Temi rom., 1990, 587 ss.), sia dell'intestatario al p.r.a., salvo il diritto al recupero di quanto pagato verso l'effettivo proprietario (cfr. Pret. Salerno 4 dicembre 1989, in Arch. circ., 1991, 496 ss.).
- (14) Cfr. Cass. 10 giugno 1994, n. 5657, in Riv. circ. trasp., 1994, 6 ss., e in Boll. tribut., 1995, 374 ss., con nota di Voglino, op. cit., 375 ss.
- (15) Cfr. C. cost. 15 aprile 1993, n. 164, in G.U., 1a sr. speciale, 21 aprile 1993, n. 17 e in Tributi, 1994, 184 ss., con nota di Pasquale, op. cit., 154 ss.
- (16) Cfr. Cass. 10 giugno 1994, n. 5657, cit.
- (17) Cfr. Sapia, op. cit., 366 ss.; Voglino, op. cit., 376 ss.
- (18) Cfr. Sapia, op. cit., 367 ss.
- (19) Cfr. De Bonis, op. cit., 1009. Siffatta prassi nella sentenza annotata è ritenuta - eufemisticamente - scaturente da un "errore concettuale".
- (20) Cfr. Giud. conciliatore Roma 22 settembre 1993; Giud. conciliatore Crosia 18 novembre 1993; Giud. conciliatore Catanzaro 21 aprile 1994: tutte in Boll. tribut., 1995, 144 ss. In dottrina, cfr. Toscano, op. cit., 330, il quale parla di "provvedimenti abnormi".
- (21) Cfr. Cass. 12 aprile 1990, n. 3161, in Giust. civ., 1990, I, 2334 ss., con nota di Finocchiaro.



(22) È infatti previsto, nel caso di rifiuto di trascrizione da parte del conservatore, l'esperibilità di un ricorso al presidente del tribunale: cfr. Furcas, Un'anomala applicazione del reclamo al presidente del tribunale, cit.; Toscano, op. cit.

(23) Cfr. Giud. conciliatore Catanzaro 21 aprile 1994, cit.

(24) Cfr. Giud. pace Roma, sez. I, 6 ottobre 1996, n. 3944, cit.; Id., 18 ottobre 1996, n. 3998, cit.

(25) In Riv. circ. trasp., 1993, 185 ss.

(26) In Riv. circ. trasp., 1996, 852 ss.

(27) Beninteso: siffatta registrazione al p.r.a. ha comunque efficacia ex nunc per quanto riguarda l'obbligo tributario.